

Compendio di

DIRITTO CIVILE

EDIZIONE
PROFONDAMENTE
RINNOVATA

(DIRITTO PRIVATO)

con analisi dei singoli contratti

XV EDIZIONE **2026**


Neldiritto
Editore

8

Le obbligazioni

SEZIONE I

Le obbligazioni in generale

1. La nozione di obbligazione - 1.1. Gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio - 1.1.1. I soggetti - 1.1.2. La prestazione - 1.1.3. L'interesse del creditore - 2. I vincoli non giuridici - 2.1. Le obbligazioni naturali - 2.1.1. Nozione - 2.1.2. Gli elementi costitutivi dell'obbligazione naturale - 2.1.3. Gli effetti giuridici delle obbligazioni naturali - 2.1.4. La natura giuridica delle obbligazioni naturali - 2.2. Le prestazioni contrarie al buon costume: l'art. 2035 c.c. - 3. Le fonti delle obbligazioni - 3.1. Il contatto sociale qualificato - 3.1.1. Nozione - 3.1.2. Effetti - 4. La buona fede e gli obblighi di protezione - 4.1. Nozione - 4.2. Evoluzione del concetto di buona fede in senso oggettivo - 4.3. Gli obblighi di protezione - 4.4. L'abuso del diritto - 4.4.1. Nozione - 4.4.2. Fondamento normativo del divieto di abuso del diritto - 4.4.3. Rimedi predisposti dall'ordinamento

1. La nozione di obbligazione

Il codice civile non definisce l'obbligazione, ma si limita ad individuarne le **fonti** all'art. 1173 c.c., alcune delle quali hanno *natura negoziale*, come i contratti e le promesse unilaterali, altre hanno *natura non negoziale*, come i *fatti illeciti*, ma può costituire fonte di obbligazione "ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico", ricomprendendo in tale concetto sia **fonti tipiche**, ossia espressamente disciplinate dal codice civile, sia **fonti atipiche**, comunque atte a generare un rapporto obbligatorio. Da un'analisi del complesso normativo dedicato alla disciplina del rapporto obbligatorio è, comunque, possibile affermare che l'obbligazione è una *relazione giuridica intersoggettiva* in forza della quale il **debitore** è tenuto a compiere una determinata prestazione in favore del **creditore**, per soddisfare un interesse di quest'ultimo. Il creditore, pertanto, è titolare di un diritto di credito nei confronti del debitore (**credito**), il quale è giuridicamente obbligato al compimento della **prestazione** – che può essere di dare, fare o non fare – in favore del primo (**debito**), che sia **suscettibile di valutazione economica** e che soddisfi un **interesse anche non patrimoniale** del creditore (art. 1174 c.c.). In ciò è l'essenza del vincolo: nel "costringere" il debitore a compiere la prestazione dedotta in obbligazione – ossia ad adempiere – e, al contempo, nel riconoscere al creditore, rimasto insoddisfatto delle sue ragioni, il diritto di agire in giudizio per la realizzazione coattiva del credito. È fin d'ora opportuno evidenziare che l'adempimento delle obbligazioni è governato dal principio di buona fede oggettiva, che impone alle parti

di comportarsi secondo correttezza e lealtà nella fase esecutiva del rapporto obbligatorio (artt. 1175 e 1375 c.c.), nelle trattative (art. 1377 c.c.) e nell'interpretazione della volontà negoziale (art. 1366 c.c.).



Buona fede come cooperazione attiva alla realizzazione dell'interesse creditorio

Come evidenziato dalla dottrina, la buona fede non si limita a vietare comportamenti fraudolenti, ma richiede una cooperazione attiva finalizzata alla realizzazione dell'interesse creditorio. Essa assume la funzione di criterio integrativo del contenuto dell'obbligazione, incidendo sull'estensione dei doveri delle parti e operando come limite all'esercizio dei diritti, in conformità ai valori di solidarietà e ragionevolezza dell'ordinamento (TORRENTE).

■ 1.1. Gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio

■ 1.1.1. I soggetti

Il rapporto obbligatorio presuppone necessariamente la presenza di almeno due soggetti portatori di interessi contrapposti, il **debitore** ed il **creditore**.

I soggetti del rapporto obbligatorio devono essere *determinati* o quantomeno *determinabili* al momento della nascita dell'obbligazione. Discussa è l'ammissibilità delle **obbligazioni unisoggettive**, che parte della dottrina ammette sulla scorta di alcuni casi in cui si deroga alla regola generale dell'estinzione dell'obbligazione per confusione, come avviene nella conservazione del *diritto di usufrutto o di pegno* anche in caso di avvenuta estinzione per confusione dell'obbligazione principale (art. 1254 c.c.) o in caso di accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità da parte di un erede che sia anche creditore o debitore del *de cuius* al momento dell'apertura della successione.

■ 1.1.2. La prestazione

La prestazione costituisce il contenuto del rapporto obbligatorio e si sostanzia in un comportamento di contenuto positivo (dare, fare) o negativo (non fare).

La **prestazione** che forma oggetto dell'obbligazione deve:

- essere suscettibile di valutazione economica;
- deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (art. 1174 c.c.).

A norma di tale disposizione, quindi, la prestazione deve presentare i seguenti requisiti (che, pur se previsti specificatamente dall'art. 1346 c.c. in relazione alla prestazione oggetto del contratto, valgono per qualsiasi prestazione, qualunque sia la fonte dell'obbligazione):

1. Patrimonialità

La prestazione oggetto dell'obbligazione deve essere, in primo luogo, *suscettibile di valutazione economica*; in altri termini, è necessario che il valore della prestazione possa essere espresso in denaro.

Nell'ipotesi in cui il danno derivi dall'**uso della cosa** si è al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c. che richiede, al contrario, che il **danno derivi direttamente dalla cosa**, in ragione della sua particolare natura, della sua concreta potenzialità dannosa, o del suo dinamismo intrinseco.

■ 6.2. Nozione di custode

Il soggetto chiamato a rispondere del danno derivante dalla cosa è il **custode** della stessa, che va identificato nel soggetto che eserciti sulla cosa una **signoria di fatto** che gli consenta di controllare i rischi inerenti alla cosa e di evitare che la stessa produca dei danni.

■ 6.3. Natura giuridica della responsabilità

Secondo l'impostazione dominante si tratta di un'ipotesi di **responsabilità oggettiva**, in quanto il custode è chiamato a rispondere del danno derivante dalla cosa a prescindere da un suo eventuale comportamento colposo, sulla base della sola sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso. Difatti il custode, per andare esente da responsabilità, non deve provare la sua assenza di colpa, ma deve fornire la prova positiva dell'intervento di una **causa esterna** alla sua sfera di azione idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo (c.d. **caso fortuito** da intendere in senso ampio in quanto comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato), rimanendo a suo carico l'eventuale causa ignota.



Presupposto della custodia.

In tema di responsabilità *ex art.* 2051 c.c., il presupposto della custodia va inteso quale relazione meramente fattuale con il bene, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento, sicché custode della cosa deve ritenersi anche il professionista incaricato di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il quale ha un potere che consiste, non nel suo materiale utilizzo, bensì nell'astratta possibilità di intervenire sulla medesima in qualsiasi momento, al fine di impedire che essa faccia danno a terzi (Cass. civ., 10 maggio 2024, n. 12796).

Responsabilità della p.a. per danno cagionato da cosa in custodia.

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. civ., 13 maggio 2024, n. 12988).

Responsabilità da cose in custodia e onere della prova.

In tema di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la

responsabilità del custode – anche se ente pubblico – ha natura oggettiva ed è esclusa solo dalla prova del caso fortuito, il quale può consistere non solo in un fattore esterno imprevedibile, ma anche nella condotta del danneggiato, quando essa sia irragionevole, imprevedibile secondo l'ordinaria diligenza e idonea a interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso (Cass. civ., 4 novembre 2025, n. 29147).

La responsabilità *ex art.* 2051 c.c. è di natura oggettiva e richiede solo la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, escludendosi solo in caso di prova del caso fortuito. In questo contesto, l'adozione di delibere dichiarative dello stato di calamità naturale non prova di per sé l'eccezionalità e imprevedibilità degli eventi meteorologici che li hanno causati (Cass. civ., 31 luglio 2024, n. 21461).

7. Responsabilità per danni cagionati da animali

■ 7.1. Nozione

L'art. 2052 c.c. prevede che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

La responsabilità per il danno cagionato da animali, quindi, grava sul **soggetto che utilizza l'animale**; tale soggetto può essere il proprietario, ma può essere anche il soggetto che, pur non essendo proprietario dell'animale, eserciti sullo stesso un potere effettivo di governo, in totale autonomia rispetto al reale proprietario. La norma risponde al principio *ubi commodat, ibi et incommodat*.

■ 7.2. Natura giuridica della responsabilità

La giurisprudenza dominante configura tale responsabilità come una ipotesi di **responsabilità oggettiva** in quanto il soggetto che utilizza l'animale risponde ai sensi dell'art. 2052 c.c. sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma della **mera relazione** (di proprietà o di uso) intercorrente **fra lui e l'animale**, nonché del **nesso di causalità** sussistente **fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso**, salvo prova del **caso fortuito** (ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno).



Responsabilità per danno cagionato da animali.

In applicazione dell'art. 2052 c.c., il danneggiato deve provare che il danno sia stato causato da un animale selvatico, dimostrando la dinamica del sinistro, il nesso causale e che l'animale appartenga a una specie tutelata dalla legge n. 157/1992 o comunque al patrimonio indisponibile dello Stato. In alternativa, può agire *ex art.* 2043 c.c., assumendosi però un onere probatorio più gravoso (Cass.